



Definizione Agevolata “Rottamazione Quater” Cartelle Esattoriali

Di cosa si tratta?

Si tratta della cosiddetta **definizione agevolata delle cartelle esattoriali** che permette di pagare - in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni - il mero importo del debito restante, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio. Per quanto riguarda, invece, le multe stradali, queste potranno essere estinte senza il versamento degli interessi e dell'aggio.

Il termine per presentare la richiesta di adesione è fissato al **30 giugno 2023**.

Cosa prevede la definizione agevolata?

Con la definizione agevolata, tutti i contribuenti possono estinguere i debiti con l'erario, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, pagando esclusivamente le somme dovute:

- a titolo di capitale;
- a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In caso di multe per la violazione del codice della strada, è dovuto l'importo della multa stessa, così come avviene per le altre eventuali sanzioni amministrative.

Grazie alla rottamazione quater vengono **annullati interessi, sanzioni, interessi di mora** e le somme maturate a titolo di **aggio**.

Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.



I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a: adottare uno specifico provvedimento; o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; o pubblicarlo sul proprio sito internet.

Attenzione: non rientrano nel beneficio della definizione agevolata:

- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Come si presenta la domanda?

L’istanza dovrà essere **inviata online** e il contribuente riceverà risposta (positiva o negativa) entro il **30 settembre 2023**.

L’iter è il seguente:

- il contribuente invia domanda di adesione entro il **30 giugno 2023**, in via telematica;
- l’Agenzia delle Entrate risponde via email al contribuente, informandolo della presa in carico della richiesta;
- sempre l’Agenzia delle Entrate invia una email con la ricevuta di adesione.

Accedendo nell’**area riservata** con le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi, si dovrà compilare il modulo apposito e si dovranno indicare le cartelle/avvisi da inserire nella domanda di adesione.



In alternativa, si può compilare il modulo in **area pubblica** senza accedere con le credenziali; in tal caso, sarà necessario allegare i documenti di riconoscimento ed indicare l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione.

A seguito della presentazione della domanda, l'agente della riscossione avrà tempo fino al 30 settembre 2023 per comunicare al contribuente l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il bollettino di pagamento con il mese e il giorno di scadenza di ciascuna rata (la comunicazione sarà messa a disposizione anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione).

Posso rateizzare le somme dovute?

Si potrà versare al fisco quanto dovuto in una soluzione unica oppure rateizzare l'importo in più scadenze:

- pagamento in soluzione unica entro il **31 ottobre 2023**;
- rateizzando il debito in un **massimo di 18 rate**, di cui le prime due con scadenza il **31 ottobre** e il **30 novembre 2023**,
- le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il **28 febbraio**, **31 maggio**, **31 luglio** e **30 novembre** di ciascun anno, a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Cosa succede se non pago o pago in ritardo?

Attenzione: se si saltano le rate o le si paga in ritardo, per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, anche di una sola rata, **si perdono i benefici della definizione agevolata** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Allegati / link

Modulo di adesione alla definizione agevolata

<https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge4.do>

(Aggiornato al 05/05/2023 B.B.)